MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Art. 5

Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico

A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attivita' professionale, in zona controllata. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennita' mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Estremi	Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Capo	I — Disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-razionalizzazione-della-finanza-pubblica/art-5-congedo-ordinario-aggiuntivo-per-categorie-di-lavoratori-esposti-a

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it